



STATUTO

ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA "PIER AMATO PERRETTA" ETS

Lucretia Muretti

INDICE

- Art. 1 - DENOMINAZIONE SCOPO E SEDE
- Art. 2 – FINALITÀ
- Art. 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
- art. 4 – ATTIVITÀ DIVERSE
- Art. 5 – STATUTO
- Art. 6 – ASSOCIATI
- Art. 7 – MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE
- Art. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
- Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
- Art. 10 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
- Art. 11 – ORGANI DELL'ISTITUTO
- Art. 12 -ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
- Art. 13 – FUNZIONAMENTO E COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
- Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art. 15 – FUNZIONAMENTO E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art. 16 – DIRETTORE/DIRETTRICE
- Art. 17 – PRESIDENTE
- Art. 18 – ORGANO DI CONTROLLO
- Art. 19 – LIBRI SOCIALI
- Art. 20 - RISORSE ECONOMICHE
- Art. 21 – PATRIMONIO ED ENTRATE
- Art. 22 – ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
- Art. 23 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
- Art. 24 – SCIoglimento E CESSAZIONE
- Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Leonty Nikolli

Art. 1 - DENOMINAZIONE SCOPO E SEDE

È costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo Settore", l'ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA "PIER AMATO PERRETTA" ETS – ENTE DEL TERZO SETTORE.

La dizione Ente di Terzo settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

L'ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA "PIER AMATO PERRETTA" ETS, nel segno della continuazione degli ideali della Resistenza, ha lo scopo di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

Compito dell'ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA "PIER AMATO PERRETTA" è quello di garantire la più completa e ordinata documentazione sulla storia delle province di Como, Lecco, Varese e del Canton Ticino a partire dall'Unità d'Italia, nei suoi aspetti sociali, politici, economici e culturali entro il quadro complessivo della storia contemporanea, con particolare riferimento all'Antifascismo, alla Resistenza, alla Deportazione e Internamento, alla Cooperazione, al Movimento Operaio e Sindacale, ai Partiti politici, agli Enti Locali, alle forze economiche e produttive e ai rapporti di solidarietà tra i Popoli.

Art. 2 – FINALITÀ

L'Istituto persegue le proprie finalità ispirandosi agli scopi e all'attività dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex INSMLI – Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia) e della rete degli Istituti di storia contemporanea a cui l'ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA "PIER AMATO PERRETTA" è associato.

L'Istituto ha la più ampia e completa autonomia di gestione e di attività, ha sede legale in Como e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Istituto eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Lucrezia Minelli

Ai fini dello svolgimento delle Attività di interesse generale, individuate nel precedente comma, l'Istituto si propone nello specifico di:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, di ricerca storica, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

ovvero:

- a) ricercare, raccogliere, conservare e mettere a disposizione degli studiosi, ogni genere di documentazione riguardante i temi sopra indicati;
- b) pubblicare studi e informazioni sullo stato delle ricerche e delle nuove acquisizioni;
- c) promuovere conferenze, corsi di aggiornamento e acquisire materiale per la didattica della storia, particolarmente rivolti al mondo della scuola;
- d) organizzare convegni, mostre, incontri e ogni altra attività in collaborazioni con Istituzioni pubbliche e private;
- e) diffondere la conoscenza dei problemi attuali di particolare rilevanza sociale e concorrere a qualunque iniziativa per il loro studio;

art. 4 – ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'Istituto può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate dall'art. 3 del presente Statuto, purché assumano un carattere secondario e strumentale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
3. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – STATUTO

1. L'Istituto è disciplinato dal seguente Statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i membri aderenti all'Istituto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'organizzazione stessa.
4. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

Art. 6 – ASSOCIATI

L'adesione all'ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA "PIER AMATO PERRETTA" è libera e volontaria. Annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, il Socio versa la quota sociale, che è indivisibile e non trasferibile ad alcun titolo.

Luigi Perretta

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche, gli organismi, le associazioni e gli enti che, condividendo i valori di libertà e democrazia sui quali è fondata la Costituzione della Repubblica Italiana e impegnati alla realizzazione delle finalità istituzionali del presente Statuto, ne facciano richiesta e versino la quota annua di adesione.

gli organismi, le associazioni e gli enti sono rappresentati da persone dai medesimi preposti e accettati dal Consiglio Direttivo. L'adesione implica l'accettazione del presente Statuto.

Tutti i Soci possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 7 – MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

I soggetti che intendono far parte dell'Istituto devono presentare domanda scritta al/alla Presidente che la sottoporrà al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi di Istituto.

Le persone giuridiche che intendono associarsi dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal legale rappresentante.

Il genitore, o chi ne fa le veci, sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Istituto.

Il Consiglio Direttivo deciderà nella prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda e comunque non oltre sessanta giorni, circa l'ammissione del nuovo socio.

L'ammissione degli Associati dovrà avvenire con apposita delibera e annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima successiva convocazione.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'Associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Istituto.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al/alla Presidente.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ogni Associato ha diritto:

- a eleggere gli Organi Sociali e a essere eletto;

Luigi M. Rossi

- essere informato sulle attività dell'Istituto;
- di partecipare alle attività promosse dall'Istituto;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al/alla Presidente, o all'Organo di Controllo se presente, e dopo che, vagliata la correttezza formale e i presupposti legittimi, sia disposto entro trenta giorni l'accesso ai predetti libri, che potrà avvenire presso la sede dell'ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA "PIER AMATO PERRETTA", in Como;
- votare in Assemblea, purché iscritto da almeno quindici giorni.

Gli stessi Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e ogni altro regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi;

Art. 10 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo; le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione;
- I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi e comunque ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 11 – ORGANI DELL'ISTITUTO

L'Istituto di Storia Contemporanea "Pier Amato Perretta" è dotato di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

Sono organi dell'Istituto:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente;
- il/la Direttore/Direttrice;
- l'Organo di Controllo, se nominato;

Art. 12 -ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è sovrana ed è composta da tutti gli Associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Istituto.

Louella Perretta

L'Assemblea può essere convocata in videoconferenza, purché sia possibile determinare che ogni Associato abbia ricevuto regolare convocazione e nessun Associato dichiari l'impossibilità a partecipare a causa di impedimenti tecnici o strumentali.

Viene convocata:

- almeno una volta all'anno entro il 31 maggio, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Istituto;
- quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento delle quote;
- quando ne faccia richiesta la maggioranza del Consiglio Direttivo.

- nominare o revocare i componenti degli Organi Sociali;
- nominare o revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per Legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- fissare annualmente le quote di associazione;
- deliberare sull'esclusione degli Associati e sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e il regolamento di esecuzione dello Statuto di cui all'art. 5;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea degli Associati si riunisce in seduta straordinaria per:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Istituto;

Si applica l'art. 2373 del Codice Civile sul conflitto d'interesse in quanto compatibile.

Louella M. Mearns

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata per lettera inviata ai Soci via *email* almeno cinque giorni prima della data di convocazione, con la richiesta esplicita di lettura, e pubblicata sugli strumenti *social* a disposizione dell'Istituto.

L'Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza o la rappresentanza della maggioranza dei soci aventi diritto di partecipazione.

In seconda convocazione, che può tenersi anche un giorno dopo la prima, è valida qualunque sia il numero di Soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza semplice.

In sede straordinaria, per la modifica dello Statuto, essa è valida con la presenza dei due terzi dei Soci in prima convocazione o di un terzo di essi in seconda convocazione, che può essere tenuta anche un giorno dopo la prima.

All'Assemblea straordinaria di seconda convocazione che delibererà sullo scioglimento dell'Istituto, occorrerà la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei Soci.

In ogni caso le delibere saranno prese a maggioranza dei votanti.

Sia nell'Assemblea ordinaria che in quella straordinaria ciascun Socio ha diritto a un voto e può rappresentare con delega scritta fino a tre Soci, fermo restando che le deleghe non possono venir conferite ai membri del Consiglio Direttivo e ai membri dell'Organo di Controllo.

Gli Associati possono intervenire all'Assemblea anche mediante mezzi informatici di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Istituto o, in sua assenza, dal/dalla Vice Presidente.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un/una Segretario/a, il/la quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al/alla Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo, consuntivo e della relazione sull'attività svolta, nonché in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Istituto, devono attenersi alle relative deliberazioni.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a, è conservato presso la sede dell'Istituto per la libera visione di tutti i Soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Istituto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Non può essere nominato Consigliere, chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri elettivi variabile da nove a quindici previa determinazione in tal senso dell'Assemblea e da scegliersi tra i Soci.

I membri elettivi del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Laurello M. Nax

Le modalità delle votazioni saranno determinate di volta in volta dall'Assemblea.

I membri designati dagli Enti resteranno in carica sino alla loro sostituzione da parte del designante.

Il Consigliere elettivo che per tre volte consecutive risulti assente dalle sedute del Consiglio Direttivo, senza gravi e giustificati motivi, verrà considerato decaduto dalla carica. Sarà richiesto agli Enti rappresentati, in caso di assenza di un membro designato per tre volte consecutive dalle sedute del Consiglio Direttivo, la sua sostituzione. In caso di vacanza di uno o più membri elettivi fino a un massimo di tre, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il/la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Sono invitati alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante, non socio, per ciascuno dei seguenti Enti o Associazioni che si riconoscono nei valori del presente Statuto, e dagli stessi designato:

- Amministrazione Provinciale di Como;
- Amministrazione Comunale di Como;
- Organizzazioni Sindacali Provinciali;
- Organizzazioni Provinciali del Movimento Cooperativo;
- Associazioni Partigiane Provinciali;
- Associazione Provinciale Combattenti e Reduci;
- Associazione Provinciale dei Perseguitati Politici Antifascisti;
- Archivio di Stato di Como;
- Altre Associazioni o Enti del mondo culturale ed economico.

Art. 15 – FUNZIONAMENTO E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli Associati, e decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il/la Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza motivata la convocazione potrà essere inoltrata almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli Associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio consuntivo, ed eventualmente di quello preventivo, da sottoporre all'approvazione all'Organo di Controllo, se nominato, e all'Assemblea dei Soci e, quando ciò sia obbligatorio per Legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente almeno ogni tre mesi e delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti elettivi e in caso di parità di voti prevale il voto del/della Presidente.

Luca M. M. M.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a all'uopo nominato/a, e trascritto nel relativo libro delle riunioni.

Il Consiglio Direttivo

- elegge tra i suoi membri il/la Presidente e due Vicepresidenti di cui uno Vicario, che costituiscono il Consiglio di Presidenza;
- nomina tra i suoi membri un/una Direttore/Direttrice (che ha la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo i nomi di eventuali collaboratori) e un/una Segretario/a del Consiglio Direttivo;
- nomina il Tesoriere;
- nomina Commissioni di lavoro con funzioni di coordinamento dei vari settori per particolari attività di ricerca.

Il Consiglio Direttivo inoltre

- delibera in merito ai nominativi proposti dal/dalla Direttore/Direttrice e alle attività delle Commissioni;
- svolge le pratiche necessarie per il buon funzionamento dell'Istituto; cura la pubblicazione di studi, ricerche e altre attività promosse dall'Istituto;
- predispone e aggiorna il regolamento interno di organizzazione dei servizi che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria;
- provvede agli adempimenti del presente Statuto e a dare esecuzione a tutte le delibere assembleari;
- delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal/dalla Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- delega compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso.

Art. 16 – DIRETTORE/DIRETTRICE

Il/la Direttore/Direttrice è responsabile per le relazioni esterne e ha titolo a rappresentare le istanze dell'Istituto per quanto riguarda l'offerta formativa e le attività sociali nel loro complesso.

Il/la Direttore/Direttrice svolge i seguenti compiti:

- propone al Consiglio il piano annuale delle attività sociali e sue eventuali modifiche;
- propone al Consiglio eventuali collaboratori su specifici progetti;
- organizza e presiede i lavori di eventuali Commissioni di lavoro deliberate dal Consiglio Direttivo;
- organizza l'apertura e il presidio della Sede sociale;
- provvede agli adempimenti del presente Statuto e a dare esecuzione a tutte le delibere assembleari in collaborazione con il Consiglio Direttivo.

Art. 17 – PRESIDENTE

Il/la Presidente è eletto/a a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto/a. Esso/a è il/la Legale Rappresentante dell'Istituto a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, e può conferire deleghe o procure secondo le Leggi vigenti in materia.



Oltre al compito precedentemente richiamato, il/la Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea, ha facoltà di invitare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo persone di particolare rilievo e/o di interesse per l'Istituto.

Al/Alla Presidente sono demandati poteri di straordinaria amministrazione, sentito il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal/dalla Vice Presidente.

Art. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea, verificandosi i presupposti di Legge per la sua obbligatorietà, nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo

- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Istituto e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Istituto e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Qualora sia richiesto per obbligo di Legge (art. 31 D. Lgs. 117/2017), l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora l'Assemblea nominasse il Revisore legale o una Società di revisione legale, a questi può essere attribuita la funzione di Revisore Legale dei Conti.

Art. 19 – LIBRI SOCIALI

1) L'Istituto ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari;

2) I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

3) I verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4) Ogni verbale deve essere firmato dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a.

5) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente, secondo le modalità previste dall'art. 9 (Diritti e doveri degli Associati) del presente Statuto.



Art. 20 RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) Quote sociali;
- b) Contributi pubblici;
- c) Contributi privati;
- d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) Rendite patrimoniali;
- f) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) Raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa di cui all'art. 7 comma 2 D. Lgs. 117/2017;
- h) Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- i) Altre entrate espressamente previste dalla Legge;
- j) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge o dai regolamenti.

Art. 21 – PATRIMONIO ED ENTRATE

L'Istituto non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associazioni, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Istituto ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito culturale e formativo.

Art. 22 – ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

L'Istituto può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 23 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno, per terminare il 31 dicembre successivo. Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

Donatella Vignati

le attività diverse
supposti di Legge,
dispone il bilancio
per la definitiva
Consiglio Direttivo

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'art.13 del D. Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Spetta all'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, lo scioglimento dell'Istituto e la nomina di un liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lawrence M. Moulton.



